## IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

## Della Federazione Italiana Sport Equestri

## Avv. Enrico Vitali

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 6/2017 nei confronti di:

- Sig. ANTONIO CASTELGRANDE nato a Venosa (PZ) il 24.3.1997. Tessera FISE 14835/KQ

\* \* \*

A seguito della trasmissione in data 7 giugno 2017, da parte della Procura Federale FISE, tramite la Segreteria Federale, della segnalazione del Presidente di Giuria sig. Filippo Scarpetta, datata 5.6.2017, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti occorsi sul campo gara durante lo svolgimento della categoria C130 mista a barrage consecutivo nella terza giornata dei Campionati Regionali Puglia, 2-4- giugno 2017.

In tale occasione il sig. Scarpetta ha accertato che durante la suddetta gara il cavaliere Castelgrande, dopo una disobbedienza, ha frustato ripetutamente sul collo il proprio cavallo Hong Kong.

Il Presidente Scarpetta ha inoltre precisato che il Castelgrande per tale comportamento è stato sanzionato con la squalifica dalla gara e che, sentito dalla Giuria, lo stesso si è scusato ammettendo la propria responsabilità e motivando il gesto con lo stress della gara.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha aperto un procedimento nei confronti del cavaliere Castelgrande, fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 18 giugno 2017 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

In data 14 giungo 2017, sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi del sig. Castelgrande nei quali vengono confermati i fatti e viene precisato che il contegno del cavaliere, determinato dallo stress della gara, non sarebbe stato caratterizzato da alcuna veemenza o volontà di recare offesa al cavallo e che il movimento del braccio che impugnava il frustino sarebbe stato molto contenuto e finalizzato solo a sollecitare il cavallo.

Con ordinanza del 19 giugno 2017, questo Giudice, ritenuto utile e necessario acquisire la videoripresa della gara in questione, della quale è stata fatta menzione dal Presidente di Giuria nella sua relazione, visto l'art. 40. Comma 4, del Regolamento di Giustizia FISE, ha disposto l'acquisizione di detto filmato e ha rinviato per la pronuncia al 28 giugno 2017.

\* \* \*

I fatti esposti dal Presidente di Giuria sig. Scarpetta devono ritenersi confermati ed accertati nella relazione dallo stesso trasmessa a questo Giudice che in base all'art. 64 n.2 del Regolamento di Giustizia FISE ha fede privilegiata.

Infatti, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del Regolamento di Giustizia, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano constatato il fatto di cui al

rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Dalle difese del cavaliere Castelgrande nulla emerge che possa rappresentare prova contraria di quanto accertato nella suddetta relazione.

Anche dall'esame della videoripresa della gara emerge con chiarezza che il cavaliere Casagrande non ha semplicemente sollecitato il cavallo – come dallo stesso asserito - ma lo ha invece frustato sul collo con una certa veemenza ben dopo il rifiuto dell'ostacolo e mentre il cavallo si trovava ormai al passo.

La gratuità del gesto è inoltre aggravata dalla circostanza che il Castelgrande nel colpire il cavallo, ha cambiato impugnatura al frustino tradendo una volontà punitiva nella frustata del tutto futile e inammissibile.

Tanto precisato è indubbia la sussistenza nei fatti accertati di un comportamento antiregolamentare ascrivibile al cavaliere Castelgrande.

L'art. 1, comma 2, del Regolamento di Giustizia, infatti, include tra gli illeciti disciplinari, alla lettera a), "ogni comportamento, anche omissivo, compiuto sul cavallo, che esplichi mero sfogo, violenza o brutalità e che possa causare al cavallo dolore o anche solo disagio non necessario all'animale".

Il concetto di abuso è espresso anche nel Regolamento Veterinario FISE, Sezione Tutela del Benessere del Cavallo, all'art. 2, come "qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o possa causare dolore o disagio non necessario a un cavallo".

Il comportamento tenuto dal cavaliere Castelgrande rientra chiaramente nelle descritte ipotesi.

La sanzione della squalifica irrogata dalla Giuria del concorso è un evidente ulteriore sintomo della gravità del gesto.

Va anche censurata la giustificazione del Castelgrande che ascrive il proprio comportamento allo stress della gara.

Ebbene la natura stessa della disciplina in cui si cimenta il binomio cavallo/cavaliere, impone la verifica delle capacità e della idoneità dei cavalieri tesserati, proprio in occasione delle competizioni ove il rispetto delle regole e, ancor prima, del cavallo deve essere massimo e rigoroso.

Il tesserato Castelgrande deve, dunque, ritenersi responsabile dell'illecito contestato.

\* \* \*

Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto: - di precedenti decisioni del Tribunale Federale su casi analoghi; - della rilevata gravità dei fatti da considerarsi aggravante a'sensi dell'art. 8 lettera c) del Regolamento FISE; - dell'art. 15 del Regolamento di Giustizia FISE e della riduzione di sanzione ivi prevista in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato.

Inoltre, per quanto verificato, non risultano precedenti violazioni del Regolamento di Giustizia FISE a carico del Castelgrande.

il Giudice Sportivo Nazionale:

– irroga al tesserato Antonio Castelgrande la sanzione, di cui all'art. 6, lettera d), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione dall'attività agonistica per mesi tre;

## **MANDA**

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 28 giugno 2017

> F.to Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Enrico Vitali